

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

A.I.P.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI-VERONA-ODV

Il giorno 25 maggio 2021 alle ore 16:30 per via telematica tramite Google Meet sono stati convocati i soci in Assemblea Generale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e previsionale 2021
3. Approvazione delle modifiche allo statuto richieste dalla Regione Veneto, secondo il D.LGS. 117/2017, con comunicazione del 31 marzo 2021
4. Varie ed eventuali

Presiede il Dott. Marino Mancini-Presidente AIPA Verona, Segretario il Sig. Pio Ruatti.

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO 2020

1. Il Presidente espone all'Assemblea con la sua relazione le entrate e le spese esposte nel *rendiconto economico* del bilancio 2020, *redatto secondo le direttive della competente Direzione della Regione Veneto*.
2. Successivamente l'Assemblea approva all'unanimità il rendiconto economico dell'anno 2020, nonché il bilancio preventivo del 2021.

MODIFICHE ALLO STATUTO

3. l'Assemblea approva all'unanimità le modifiche allo statuto richieste dalla Regione Veneto con comunicazione del 31 marzo 2021, secondo il D.LGS. 117/2017

Non essendoci altro da discutere l'Assemblea viene chiusa alle ore 17:00

Il Segretario


Il Presidente




REG	_____
S.A.	_____
I.S.	_____
TOTALE	_____

Rendito all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
Rendito all'Indirizzo catastale
Data 25/05/2021
Firma Serie 3
Liquida
EDSe

1918-

per il Direttore
Il Funzionario
Michela Boscarin

1 - GIU. 2021

A.I.P.A. Verona ODV
ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI

Sede: Piazzale A. Stefani, 1
c/o Laboratorio Analisi – Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona
37126 VERONA

STATUTO

(Testo parzialmente modificato e integrato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25/05/2021 come da indicazioni fornite dalla Regione Veneto con nota del 31/03/2021)

Andrea Chini
Paolo Cerrini

[Signature]

[Signature]
[Signature]
Pio Rullo

STATUTO

A.I.P.A. – Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Verona

ODV

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

1. È costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di volontariato denominata "**A.I.P.A. – Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Verona ODV**" che di seguito verrà nominata per brevità: AIPA.
2. L'AIPA ha la propria sede legale in Verona, Piazzale Aristide Stefani n.1 c/o Laboratorio di Analisi Ospedale Civile Maggiore Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo per l'organo di amministrazione di comunicazione agli Uffici competenti.
3. L'AIPA con delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire, sopprimere o trasferire sede principale o secondarie.
4. L'AIPA aderisce alla Feder-A.I.P.A., ne condivide i principi, ma è tuttavia autonoma e pertanto per la sua attività non comporta responsabilità di sorta, giuridica ed economica.
5. L'AIPA ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

1. L'AIPA non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito di Verona e Provincia.
2. L'AIPA potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni e reti associative aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

1. L'AIPA non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Le attività che l'AIPA si propone di svolgere sono:
 - prestazioni socio-sanitarie (lett. C art. 5 D.lgs 117/17)
 - educazione, istruzione e formazione professionale (lett. D art. 5 D.lgs 117/17)
 - promozione e tutela dei diritti (lett. W art. 5 D.lgs 117/17).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'AIPA si propone di:

- a) identificare i problemi legati alla condizione di salute del paziente anticoagulato;
 - b) divulgare i problemi dei pazienti anticoagulati;
 - c) collaborare nella fase di pianificazione e coordinare la realizzazione di iniziative di valenza regionale, nazionale o internazionale promosse dalle Istituzioni, da Enti privati o Fondazioni, dalle AIPA socie presenti in territorio Veneto o da Feder-A.I.P.A., oltre che da associazioni con finalità analoghe;
 - d) programmare e realizzare iniziative a funzione di prevenzione, formativa, informativa ed educativa sia sulle patologie che comportano terapie anticoagulanti orali, che sulle terapie medesime, per contribuire a migliorare l'aderenza e *compliance* del paziente anticoagulato;
 - e) promuovere la ricerca scientifica;
 - f) favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati alle problematiche relative alle malattie rare che richiedano terapie anticoagulanti orali, sia per quanto attiene alla ricerca biologica e clinica, sia per quanto attiene alla diagnosi e alla cura;
 - g) proporre l'adozione agli organi competenti di provvedimenti legislativi e normativi a favore dei pazienti anticoagulati;
 - h) vagliare e se del caso far proprie le istanze provenienti dagli associati e dai pazienti anticoagulati per la difesa dei loro interessi, al fine di ottenere maggiore forza contrattuale nei rapporti con le strutture amministrative e sanitarie, pubbliche e private;
 - i) stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane o straniere;
 - j) ricercare le risorse finanziarie per la copertura dei costi di esercizio dell'attività non lucrativa;
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

- Soci -

1. Sono Soci dell'AIPA tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà. Possono essere soci dell'Associazione solo persone fisiche. L'ammissione dei soci è deliberata, con parere definitivo ed insindacabile, dal Consiglio Direttivo
2. Possono far parte dell'AIPA tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.
3. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
 - a) presentare domanda scritta alla sede legale o al numero fax o all'indirizzo e-mail indicato nel modello di iscrizione disponibile presso la sede legale, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
 - b) autorizzare il trattamento dei dati conferiti e dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
 - c) versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
4. La mancata ammissione deve essere motivata, contro la decisione del Consiglio direttivo è possibile ricorrere alla Assemblea entro il termine di 60 giorni dalla deliberazione di rigetto.
5. I soci si distinguono in fondatori, ordinari, effettivi ed onorari:
 - a) i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'AIPA;
 - b) i soci ordinari sono persone che versino le quote associative stabilite da Consiglio Direttivo anno per anno;
 - c) i soci effettivi sono le persone fisiche che svolgono attività di volontariato per l'AIPA, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
 - d) i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'AIPA o per notorietà e particolari meriti; sono esentati dal versamento della quota annuale.
 - e) i soci sostenitori sono persone che effettuino una contribuzione significativa " una tantum "
6. Tutti i soci hanno diritto a:
 - a) partecipare alle attività promosse dall'AIPA;
 - b) candidarsi per ricoprire le cariche associative, se in possesso dei requisiti;
 - c) partecipare alle Assemblee dei soci con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota associativa;
 - d) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

- e) essere informati sulla attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- g) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'art. 16 dello statuto;
- h) votare in assemblea;
- i) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 117/17.

7. Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- d) pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
2. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
3. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora (valida anche a voce), non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
5. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:
 - a) abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
 - b) non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro due mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (se previsto con futuro regolamento il Collegio dei Probiviri, l'associato ricorrerà preliminarmente a tale organo).

7. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Responsabile Scientifico;
 - g) Il Collegio dei Probiviri (se istituito con regolamento).
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, nei limiti e con le modalità preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

-L'Assemblea dei Soci -

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
3. L'Assemblea dei soci indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - b) approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno corrente e consuntivo dell'anno precedente;
 - c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se istituito con regolamento);
 - e) delibera i regolamenti e le loro modifiche;
 - f) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - g) delibera in ordine all'esclusione dei soci;

- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - i) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - j) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - k) delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - l) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
4. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci (secondo almeno una delle seguenti modalità: sms, whatsapp e simili, e-mail, fax o lettera raccomandata, volantini o manifesti affissi nelle sedi dove l'associazione opera).
 5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione.
 6. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
 7. L'assemblea dei soci ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.
 8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
 9. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
 10. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
 11. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
 12. L'Assemblea dei soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
 13. In seconda convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
 14. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15. Per le modifiche statutarie l'Assemblea dei soci straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
16. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
17. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta.
18. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.
19. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.
20. I verbali di assemblea dei soci, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
21. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali.
22. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea dei soci obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre), eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (in possesso dei requisiti indicati nell'articolo seguente), il Vicepresidente ed il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
4. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 6 mesi.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
6. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci e nei limiti di quanto stabilito annualmente dallo stesso.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - b) redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - c) redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - d) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ove richiesto dal Presidente;
 - e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - f) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
 - g) fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
 - h) predisporre piani di coordinamento delle iniziative sociali;
 - i) vagliare e coordinare le iniziative nazionali di Feder-AIPA nel territorio regionale;
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
9. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
10. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario, nominato all'inizio della riunione, che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

- Presidente -

1. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,

coordina le attività dell'Associazione. Ha la firma sociale, può stipulare per l'AIPA delle convenzioni con altri Enti, Fondazioni, etc.

3. Il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione: potrà accettare o elargire donazioni in denaro.
4. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Tesoriere -

1. Il Tesoriere viene eletto da e tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere cura la contabilità, tiene le scritture contabili e provvede alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da portare all'attenzione del Presidente.
3. Il Tesoriere riscuote le quote associative dai soci ed ha il potere, in alternativa al Presidente, di emettere e quietanzare le relative ricevute.
4. Nell'ipotesi di intervenuta impossibilità, ovvero oggettivo impedimento a ricoprire la carica di Tesoriere, il Presidente potrà avocare a sé le funzioni del Tesoriere fino all'eventuale nuova elezione.

Articolo 11

- Collegio dei Probiviri e il Responsabile Scientifico -

Il Collegio dei Probiviri ed il Responsabile Scientifico sono organi sociali eventuali e disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Scientifico dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto senza limite di volte.

Il Responsabile Scientifico supporta l'associazione dal punto di vista tecnico-scientifico apportando la propria attività con spirito volontaristico e gratuitamente. Può avvalersi dell'ausilio di un comitato di tre membri eletti anch'essi dal Consiglio Direttivo. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 12

- Patrimonio dell' Associazione -

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13

- Risorse economiche -

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
 - a) quote associative annuali;
 - b) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.12;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (per tali attività è tenuta apposita contabilità separata)
2. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.
3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 15

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea dei soci approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. L'eventuale patrimonio residuo, è devoluto, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 117/17, previsto parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16

-Libri sociali-

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 17

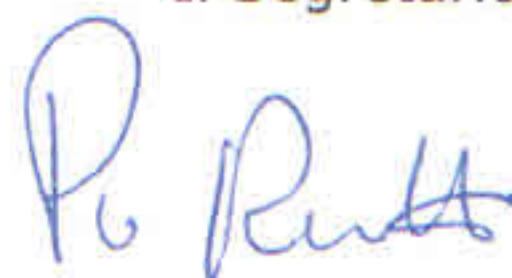
- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e delle altre leggi in materia.

Il Presidente



Il Segretario



I soci :

